



*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.04/2009 DEL 03/03/2009**

**“MODIFICA ALLA L.R. N.44 DEL 19 DICEMBRE 2008”**



**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**RELAZIONE**

**“Modifica alla L.R. n. 44 del 19 dicembre 2008”**

**Visto** il «Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma “Area industriale di Taranto e Statte” dell'11 aprile 2008» – firmato a Roma, il 19 febbraio 2009, dai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, del Ministero per i rapporti con le Regioni, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto e Statte, dell'ISPRA, dell'ARPA Puglia, della Società ILVA SpA, delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL – che si riporta integralmente nel seguito:

**PREMESSE**

**VISTO** l'Accordo di Programma sottoscritto in data 11 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 20 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Salute, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto e dal Comune di Statte, al fine di *“garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali”*;

**CONSIDERATA** l'attività finora svolta in attuazione del predetto Accordo e, in particolare: le attività del Comitato di Coordinamento

che coordina le istruttorie tecniche in corso presso la Commissione AIA-IPPC e presso gli Uffici regionali e





## REGIONE PUGLIA

### AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA SERVIZIO ECOLOGIA

provinciali; la presentazione dello “Studio di Fattibilità dell'impianto urea di abbattimento PCDD/F”, presentato da ILVA, in cui si riscontra l'efficacia di tale tecnologia nel ridurre le emissioni di diossina dello stabilimento di Taranto; l'impegno dell'azienda a realizzare tale impianto entro i tempi tecnici necessari stimati in 7 mesi dal permesso a costruire da parte del Comune di Taranto, rilasciato il 12 dicembre 2009;

**VISTA** la Legge Regionale del 19 dicembre 2008, n. 44 che fissa valori limite in atmosfera di PCDD e PCDF nei fumi emessi dagli impianti nuovi ed esistenti dell'industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che, stabilisce che gli impianti esistenti debbano adeguarsi “*sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Aarhus*” ai valori limite di 2,5 e 0,4 ng<sub>TEQ</sub>/Nm<sup>3</sup> in due fasi successive, la prima entro il 1° aprile 2009, la seconda entro il 31 dicembre 2010;

**VISTA** la nota 2319 del 13 febbraio 2009 dell'ARPA Puglia riportante chiarimenti in merito alle modalità di valutazione della conformità dei valori misurati rispetto ai valori limite che si applicano ai sensi della citata legge regionale e, in particolare, la parte relativa alla determinazione dell'incertezza delle misure che recita: “*Se ad esempio il campionamento e la determinazione delle concentrazioni di diossine all'emissione di un camino verrà eseguita secondo la norma UNI EN 1948:2006 allora si dovrà tener conto dell'incertezza del metodo indicata dalla stessa norma, che per ogni misura può essere assunta pari al 35% (estremo superiore dell'intervallo di incertezza indicato dalla norma nella parte III). In pratica, ciò significa innalzare il VLE pari a 2,5 ng<sub>TEQ</sub>/Nm<sup>3</sup>, che potrebbe essere definito “teorico”, ad un VLE “effettivo”, rispetto al quale i risultati delle misure*”





**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

*risulterebbero non conformi, ovvero oltre il limite, solo a partire da valori pari o superiori a circa 3,85 ng<sub>TEQ</sub>/Nm<sup>3</sup>”;*

**CONSIDERATO** l'interesse di tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo di individuare soluzioni tese a salvaguardare l'ambiente, la continuità operativa dello stabilimento di Taranto e gli investimenti programmati e gli attuali livelli occupazionali;

**CONSIDERATI** gli esiti degli incontri dell'11 febbraio 2009 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e del 13 febbraio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli esiti Tavolo Tecnico che si è riunito il 16 e 17 febbraio presso il suddetto Ministero;

**Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero per i Rapporti con le Regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Statte, il Comune di Taranto, l'LVA s.p.a., ISPRA E ARPA Puglia convengono di integrare l'Accordo di programma sottoscritto in Bari l'11 aprile 2008, con il seguente Protocollo.**

**Articolo 1**

1. La Regione Puglia si impegna ad emanare, entro e non oltre il 31 marzo 2009, una norma primaria che costituisca interpretazione autentica della Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 44, dal seguente contenuto:

*“L'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale Puglia 19 dicembre 2008 n. 44 si interpreta nel senso che il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica della conformità, è calcolato su base annuale ed è ricavato secondo la seguente procedura:*





**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**


- *si dovranno effettuare almeno tre campagne di misura annuali;*
- *ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 8 ore ciascuna;*
- *il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35%;*
- *ciascuna misura sarà riferita al tenore di ossigeno misurato;*
- *il valore di emissione su base annuale sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misura effettuate."*

2. La Regione Puglia si impegna altresì a modificare i termini temporali per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 2, comma 2, sub a) dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009.

**Articolo 2**

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 44, le parti convengono che, dopo la messa a regime dell'impianto urea, incorso di realizzazione (presso l'ILVA di Taranto, verrà effettuato, di parte di ISPRA e di concerto con ARPA Puglia, e con oneri a carico del gestore, un monitoraggio delle emissioni di diossine. Detto monitoraggio avrà durata semestrale, con rilievi effettuati ai sensi della Norma UNI EN 1948:2006, ciascuna prova sarà articolata su tre misure effettuate in giorni consecutivi, con campionamenti di 8 ore ciascuna. Le prove saranno ripetute a settimane alterne.

I dati rilevati costituiranno la banca dati utile alla verifica dell'effettivo comportamento dell'impianto, dell'efficienza, dei valori emissivi, nonché delle tecniche di ottimizzazione delle prestazioni ambientali delle due linee esistenti anche al fine di valutare l'effettiva possibilità, sotto il profilo tecnico-scientifico,





**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

di rispettare i limiti posti dalla legge regionale ed individuare, se necessario, soluzioni anche dal punto di vista normativo.

**Articolo 3**

1. L'ILVA si impegna a presentare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Puglia, entro il 30 dicembre 2009, uno studio di fattibilità dell'adeguamento dello stabilimento di Taranto ai valori limite per i PCDD/F stabiliti all'articolo 2, comma 2, sub b) della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 44.

2. ISPRA e ARPA Puglia si impegnano ad effettuare una ricognizione delle tecniche di abbattimento utilizzate negli stabilimenti con caratteristiche simili a quello dell'ILVA di Taranto situati in altri Paesi europei ed extraeuropei, delle prestazioni in termini di emissioni di PCDD/F conseguite attraverso l'impiego di tali tecniche e dei valori limite alle emissioni delle PCDD/F cui detti stabilimenti sono sottoposti. Tale ricognizione sarà corredata dalla descrizione delle caratteristiche degli impianti, da una valutazione in merito all'applicabilità allo stabilimento ILVA di Taranto delle migliori tecniche individuate e alla possibilità che, attraverso l'impiego di tali tecniche, lo stabilimento consegua, entro il 31 dicembre 2010 il limite di 0,4 ngTEQ/Nm<sup>3</sup>.

3. All'esito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia concordano di riconvocarsi con tutti i soggetti del tavolo tecnico per le opportune valutazioni di quanto scaturirà dai precedenti commi 1 e 2, e per le conseguenti iniziative.



**In attuazione del citato "Protocollo Integrativo dell'Accordo di Programma" si propone il seguente DDL di modifica alla Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008.**



**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

**Copertura finanziaria**

La presente legge non rientra nella fattispecie dell'art. 34 della l.r. 28/01

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Antonello Antonicali

Il Dirigente dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana

Piero Cavalcoli

L'Assessore all'Ecologia

Michele Losappio





**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE**

**“Modifica alla L.R. n. 44 del 19 dicembre 2008”**

1. L'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 44/2008 è sostituito dal seguente:

2. *Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario:*

a) *a partire dal 30 giugno 2009:*

*somma di PCDD e PCDF 2,5 ng<sub>TEQ</sub>/Nm<sup>3</sup>;*

b) *a partire dal 31 dicembre 2010:*

*somma di PCCD e PCDF 0,4 ng<sub>TEQ</sub>/Nm<sup>3</sup>;*

2. All'articolo 3 viene aggiunto il seguente comma 1 bis, a seguito del comma 1:


*1 bis. Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente procedura:*

a) *si dovranno effettuare almeno tre campagne di misura all'anno;*

b) *ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6 - 8 ore ciascuna;*

c) *il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell'incertezza pari al 35% per ciascuna unità di misura;*

d) *le misure saranno riferite al tenore di ossigeno misurato;*





**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA**  
**SERVIZIO ECOLOGIA**

*e) il valore di emissione su base annuale sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure effettuate.*

